

## RISOLUZIONE N. 9/E



*Roma, 8 febbraio 2019*

**OGGETTO:** *Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute operate sulle rendite AVS e LPP da parte dei sostituti d'imposta. Ridenominazione del codice tributo "1025", utilizzato per il versamento di ritenute sui redditi di capitale*

L'articolo 76, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede che *"le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia"*.

L'articolo 76, comma 1-bis, della citata legge n. 413 del 1991, inserito dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che *"la ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate"*.

All'attualità, il pagamento delle suddette ritenute avviene tramite modello F24, indicando il codice tributo "1001", utilizzato anche per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente operate dai sostituti d'imposta e inserite nella certificazione unica (CU).

Tanto premesso, al fine di distinguere i versamenti delle ritenute di cui al citato articolo 76 della legge n. 413 del 1991, è istituito il seguente codice tributo:

- **“1065” denominato “Ritenuta 5 per cento operata dai sostituti d’imposta sulle rendite AVS e LPP – art. 76, commi 1 e 1-bis, della legge n. 413/1991”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna “*Importi a debito versati*”, riportando nei campi “*Rateazione/regione/prov/mese rif.*” e “*Anno di riferimento*”, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta cui la ritenuta si riferisce, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Il suddetto codice tributo “1065” è utilizzato a partire dal versamento delle ritenute di competenza dell’anno d’imposta 2019, da esporre nella dichiarazione modello 770/2020.

\*\*\*

L’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che i gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (*piattaforme di Peer to Peer Lending*), di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, operino una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche, con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ai sensi dell’articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel caso in cui i suddetti redditi derivino da prestiti destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all’articolo 5 del medesimo d.lgs. n. 117 del 2017, la ritenuta è operata con l’aliquota nella misura stabilita dall’articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Per il versamento delle suddette ritenute è utilizzato il codice tributo “1025”, che pertanto è ridenominato come segue:

**“1025” denominato “Ritenute su interessi e altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli simili, nonché su proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme utilizzate da soggetti finanziatori non professionali”.**

IL CAPO DIVISIONE

*firmato digitalmente*